



Delibera della Giunta Regionale n. 80 del 09/03/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 10 - UOD Fitosanitario regionale

Oggetto dell'Atto:

LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2002 N°4, "INCENTIVAZIONE DI INTERVENTI A CARATTERE TERRITORIALE PER LE EMERGENZE FITOSANITARIE CONCLAMATE": ULTERIORE ADEGUAMENTO DELLA DELIBERAZIONE G.R. N°677 DEL 30.12.13 E DEGLI ATTI CONSEGUENZIALI AI NUOVI "ORIENTAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI AIUTI DI STATO NEI SETTORI AGRICOLO E FORESTALE E NELLE ZONE RURALI 2014-2020" STABILITI DALLA COMMISSIONE EUROPEA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che:

- a) Con la Deliberazione n°677 del 30.12.13 ad oggetto: "Legge regionale 28 marzo 2002, n° 4: Individuazione delle emergenze conclamate sul territorio regionale e apertura dei termini per la presentazione dei progetti d'intervento territoriali", la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1 della "Legge regionale 28 marzo 2002, n° 4 e dell'art. 1 del Regolamento di attuazione n° 4 del 14/10/2006, ha:
 1. individuato, prioritariamente, l'emergenza fitosanitaria legata alla diffusione del cinipide galligeno nei castagneti dell'intero territorio regionale;
 2. stabilito, per i Progetti d'intervento territoriale, una percentuale di contributo a carico dell'amministrazione regionale pari al 70% della spesa ammissibile;
 3. stabilito che l'adozione dei provvedimenti definitivi di individuazione dei soggetti che possono accedere ai contributi è subordinata all'adeguamento del regime di aiuto n°387/2003 agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale in fase di nuova approvazione;
- b) sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 204 del 01.07.14 i nuovi "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020";
- c) la Direzione Generale per l'internazionalizzazione e i rapporti con l'Unione Europea, per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea, a seguito della pubblicazione dei nuovi "Orientamenti", ha provveduto alla notifica del regime di aiuti legato alla legge regionale n°4/2002, ai servizi della Commissione Europea in data 06.11.2014;
- d) con nota D (2014)-4325757 del 26.11.14, pervenuta il 09.01.2015, la Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea ha richiesto alla Regione Campania complementi di informazione e chiarimenti in merito alla compatibilità del regime di aiuti notificato e l'adeguamento della DGR 677 del 30.12.13, ai principi di valutazione comuni della parte I capitolo 3 e della parte II sezione 1.2.1.3 degli "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020", invitandola a trasmettere i nuovi moduli di notifica aggiornati secondo la recente normativa;
- e) con DGR n. 33 del 09.02.2015 la Regione Campania ha provveduto ad integrare la DGR 677 del 30.12.13 nel senso richiesto dalla nota D (2014)-4325757 del 26.11.14 della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea;

Preso atto, altresì, della nota ARES (2015) 876785 del 24.02.2015 con la quale sono state richieste informazioni complementari ed ulteriori adeguamenti alla DGR 677 del 30.12.13;

Ritenuto, pertanto, per le richiamate motivazioni, di dover ulteriormente integrare la DGR 677 del 30.12.13 nel senso richiesto dalla nota ARES (2015) 876785 del 24.02.2015 della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea ed in particolare:

- di dover specificare, che il regime di aiuti previsto dalla Legge regionale n. 4/2002 e dal suo regolamento attuativo si applica esclusivamente alle piccole e medie imprese e alle microimprese così come definite dall'allegato 1 del Reg UE 702 del 01.07.2014;
- di dover specificare che gli incentivi saranno erogati ai seguenti soggetti in qualità di attuatori dei progetti di intervento territoriale previsti dall'art. 2 della legge regionale n. 4/2002 e dell'art

2 del regolamento di attuazione n. 4/2006: enti locali pubblici presenti sul territorio regionale (Province, Comuni, Comunità Montane, Enti parco, ecc.), associazioni di produttori, cooperative e consorzi. I beneficiari finali delle misure di aiuto possono essere: a) operatori economici impegnati nella produzione di prodotti di cui all'allegato I del trattato CE, ai quali si applicano gli "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020", b) operatori di altri settori economici (per le essenze ornamentali e forestali che si trovano su superfici di loro proprietà). Nel caso di beneficiari finali che non siano operatori economici del settore agricolo, gli aiuti saranno erogati in conformità del Regolamento (UE) N. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 - GU L 352 del 24.12.2013 (regime di "de minimis"), c) enti pubblici che attuano progetti di intervento territoriale per: piante e alberi la cui proprietà e gestione spetti a detti enti pubblici e che non siano utilizzate per fini economici (per esempio verde pubblico), per colture o specie botaniche i cui interventi di prevenzione sono applicabili su ampie superfici (per esempio piani di lotta biologica), e per i quali gli incentivi riconosciuti non sono da considerarsi aiuti di stato;

- di dover confermare che il regime di aiuti si applica unicamente:
 - o in relazione ad organismi nocivi ai vegetali per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o della UE e
 - o nell'ambito di:
 - misure imposte dall'autorità pubblica competente (decreti ministeriali di lotta obbligatoria, disposizioni regionali in materia fitosanitaria) o
 - nell'ambito di misure intese a eradicare o circoscrivere la presenza di organismi nocivi ai vegetali, attuate a norma della direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità,
- di dover confermare che gli incentivi erogabili consistono in contributi pari al 70% della spesa ritenuta ammissibile relativa all'attuazione delle azioni previste nei progetti di intervento territoriale che possono articolarsi in tre tipologie di misure, così come individuate al punto 4 del modulo di notifica n 1.2.1.3, trasmesso alla Commissione europea per il tramite della Rappresentanza permanente italiana con nota del 10.02.2015, e di seguito elencate: a) misure di prevenzione delle fitopatie; b) misure di controllo e di eradicazione; c) misure di assistenza tecnica;
- di dover confermare che sono ritenute ammissibili all'aiuto solo le spese correnti strettamente necessarie a contrastare le emergenze fitosanitarie identificate nei progetti ammissibili, così come individuate al punto 12 e 13 del modulo di notifica n 1.2.1.3, trasmesso alla Commissione europea per il tramite della Rappresentanza permanente italiana con nota del 10.02.2015, e di seguito specificate: a) analisi; b) test e altre indagini; c) acquisto, conservazione, somministrazione e distribuzione di prodotti fitosanitari; d) distruzione preventiva di colture e/o prodotti vegetali, nonché pulizia e disinfezione delle aziende e delle attrezzature, nell'ambito delle misure di prevenzione; e) distruzione delle piante e/o delle colture, imposta dall'autorità pubblica competente, nonché pulizia e disinfezione delle aziende e delle attrezzature, nell'ambito delle misure di eradicazione;
- di dover precisare che spese, relative alle misure di assistenza tecnica, così come richiesto dalla nota ARES (2015) 876785 del 24.02.2015, saranno riportate nello specifico modulo di notifica 1.1.10 che sarà predisposto ed inoltrato, unitamente al modulo di notifica 1.2.1.3 opportunamente aggiornato, dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali alla Commissione europea per il tramite della Rappresentanza permanente italiana

e di seguito specificate: a) attività di formazione, b) attività di informazione ed aggiornamento degli operatori, c) attività di dimostrazione (diffusione e divulgazione delle tecniche più corrette per la prevenzione ed il controllo dell'emergenza fitosanitaria);

- di dover precisare che gli aiuti correlati alle spese per analisi; test e altre indagini e le spese relative alle misure di assistenza tecnica saranno concessi sotto forma di servizi sovvenzionati;
- di dover precisare che i contenuti dei bandi emanati per altre emergenze fitosanitarie, saranno conformi alle spese ammissibili sopradescritte;
- di dover precisare che la domanda di aiuto dovrà contenere come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili;
- di dover precisare che gli incentivi saranno pagati, quando i beneficiari finali sono operatori economici attivi nella produzione agricola, ad associazioni di produttori, cooperative e consorzi di aziende, come prevede l'art 3 comma 1 della legge regionale n. 4/2002, e l'aiuto non dovrà superare l'importo cui è ammissibile l'azienda socia;
- di dover precisare che gli elementi prescrittivi, contenuti nella delibera n. 33 del 09.02.2015, unitamente a quelli contenuti nella presente deliberazione, definiti per conformarsi agli "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020", saranno richiamati per ogni nuova emergenza fitosanitaria che sarà affrontata sulla base della Legge regionale 28 marzo 2002, n° 4 e dal Regolamento di attuazione n. 4 del 14.10.2006.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel seguente dispositivo, di integrare ulteriormente la DGR 677 del 30.12.13 nel senso richiesto dalla nota ARES (2015) 876785 del 24.02.2105 della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea ed in particolare:

1. di specificare, che il regime di aiuti previsto dalla Legge regionale n. 4/2002 e dal suo regolamento attuativo si applica esclusivamente alle piccole e medie imprese e alle microimprese così come definite dall'allegato 1 del Reg UE 702 del 01.07.2014;
2. di specificare che gli incentivi saranno erogati ai seguenti soggetti in qualità di attuatori dei progetti di intervento territoriale previsti dall'art. 2 della legge regionale n. 4/2002 e dell'art 2 del regolamento di attuazione n. 4/2006: enti locali pubblici presenti sul territorio regionale (Province, Comuni, Comunità Montane, Enti parco, ecc.), associazioni di produttori, cooperative e consorzi. I beneficiari finali delle misure di aiuto possono essere: a) operatori economici impegnati nella produzione di prodotti di cui all'allegato I del trattato CE, ai quali si applicano gli "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020", b) operatori di altri settori economici (per le essenze ornamentali e forestali che si trovano su superfici di loro proprietà). Nel caso di beneficiari finali che non siano operatori economici del settore agricolo, gli aiuti saranno erogati in conformità del Regolamento (UE) N. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 - GU L 352 del 24.12.2013 (regime di "de minimis"), c) enti pubblici che attuano progetti di intervento territoriale per: piante e alberi la cui proprietà e gestione spetti a detti enti pubblici e che non siano utilizzate per fini economici (per esempio verde pubblico), per colture o specie

botaniche i cui interventi di prevenzione sono applicabili su ampie superfici (per esempio piani di lotta biologica), e per i quali gli incentivi riconosciuti non sono da considerarsi aiuti di stato;

3. di confermare che il regime di aiuti si applica unicamente:
 - o in relazione ad organismi nocivi ai vegetali per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o della UE e
 - o nell'ambito di:
 - misure imposte dall'autorità pubblica competente (decreti ministeriali di lotta obbligatoria, disposizioni regionali in materia fitosanitaria) o
 - nell'ambito di misure intese a eradicare o circoscrivere la presenza di organismi nocivi ai vegetali, attuate a norma della direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità,
4. di confermare che gli incentivi erogabili consistono in contributi pari al 70% della spesa ritenuta ammissibile relativa all'attuazione delle azioni previste nei progetti di intervento territoriale che possono articolarsi in tre tipologie ARES (2015) 876785 del 24.02.2105 di misure, così come individuate al punto 4 del modulo di notifica n 1.2.1.3, trasmesso alla Commissione europea per il tramite della Rappresentanza permanente italiana con nota del 10.02.2015, e di seguito elencate: a) misure di prevenzione delle fitopatie; b) misure di controllo e di eradicazione; c) misure di assistenza tecnica;
5. di confermare che sono ritenute ammissibili all'aiuto solo le spese correnti strettamente necessarie a contrastare le emergenze fitosanitarie identificate nei progetti ammissibili, così come individuate al punto 12 e 13 del modulo di notifica n 1.2.1.3, trasmesso alla Commissione europea per il tramite della Rappresentanza permanente italiana con nota del 10.02.2015, e di seguito specificate: a) analisi; b) test e altre indagini; c) acquisto, conservazione, somministrazione e distribuzione di prodotti fitosanitari; d) distruzione preventiva di colture e/o prodotti vegetali, nonché pulizia e disinfezione delle aziende e delle attrezzature, nell'ambito delle misure di prevenzione; e) distruzione delle piante e/o delle colture, imposta dall'autorità pubblica competente, nonché pulizia e disinfezione delle aziende e delle attrezzature, nell'ambito delle misure di eradicazione;
6. di precisare che spese, relative alle misure di assistenza tecnica, così come richiesto dalla nota ARES (2015) 876785 del 24.02.2105, saranno riportate nello specifico modulo di notifica 1.1.10 che sarà predisposto ed inoltrato, unitamente al modulo di notifica 1.2.1.3 opportunamente aggiornato, dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali alla Commissione europea per il tramite della Rappresentanza permanente italiana e di seguito specificate: a) attività di formazione, b) attività di informazione ed aggiornamento degli operatori, c) attività di dimostrazione (diffusione e divulgazione delle tecniche più corrette per la prevenzione ed il controllo dell'emergenza fitosanitaria);
7. di precisare che gli aiuti correlati alle spese per analisi; test e altre indagini e le spese relative alle misure di assistenza tecnica saranno concessi sotto forma di servizi sovvenzionati
8. di precisare che i contenuti dei bandi emanati per altre emergenze fitosanitarie, saranno conformi alle spese ammissibili sopradescritte;
9. di precisare che la domanda di aiuto dovrà contenere come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili;

10. di precisare che gli incentivi saranno pagati, quando i beneficiari finali sono operatori economici attivi nella produzione agricola, ad associazioni di produttori, cooperative e consorzi di aziende, come prevede l'art 3 comma 1 della legge regionale n. 4/2002, e l'aiuto non dovrà superare l'importo cui è ammissibile l'azienda socia.
11. di precisare che gli elementi prescrittivi, contenuti nella delibera n. 33 del 09.02.2015, unitamente a quelli contenuti nella presente deliberazione, definiti per conformarsi agli "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020", saranno richiamati per ogni nuova emergenza fitosanitaria che sarà affrontata sulla base della Legge regionale 28 marzo 2002, n° 4 e dal Regolamento di attuazione n. 4 del 14.10.2006.
12. di inviare il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, all'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, all'Assessore all'Agricoltura, al Capo Dipartimento della salute e delle risorse naturali, alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, per gli adempimenti consequenziali, all'UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale, ai fini della pubblicazione sul B.U.R.C.